

Notifica dei danni

Da inoltrare alla Divisione della giustizia, Bellinzona entro tre mesi dalla data in cui si è verificato o constatato il danno (vedi ultima pagina)

Cantone	Distretto
---------	-----------

Comune politico	Altitudine
-----------------	------------

Indirizzo del Comune

CAP	Luogo
-----	-------

Numero di telefono	Conto corrente postale del Comune (denominazione esatta)
--------------------	--

Genere del danno (causa)

Data del danno (giorno, mese, anno)	
Dal:	Al:

Lasciare in bianco

Recapitato al fondo			Risposta (IB)
SA	BH	Trasmesso al delegato di zona il	Pagato (TE)
ZD	Ritornato il		
Decisione della commissione amministrativa del			Evaso (E)

Da compilare da parte del Comune

N°	Cognome, nome, indirizzo esatto del danneggiato	Reddito imponibile*	Sostanza imponibile*	Importo totale del danno
		Fr.	Fr.	Fr.

* Reddito e sostanza imponibili cumulativi nel Cantone e fuori del Comune

Nome, indirizzo e numero telefonico del perito comunale o dell'incaricato responsabile	Numero di telefono
--	--------------------

Luogo e data	Timbro e firma
--------------	----------------

Computo del contributo del Fondo per i danni della natura (lasciare in bianco)

N°	Danno rilevato	Deduzioni in base alla sostanza e al reddito	Danno conteggiabile	Contributo del fondo		BG	BH	Osservazioni
				%	Fr.			
	Fr.	Fr.	Fr.	%	Fr.			

BG = codice - motivazione | BH = codice - controllo interno

Luogo e data	Il delegato della zona (L'esperto)
--------------	------------------------------------

Spiegazioni

Il Fondo svizzero di soccorso per danni causati dalla natura non assicurabili, Berna è un'**istituzione privata di soccorso** (istituzione fondata nel 1901 dalla società svizzera di utilità pubblica). Non esiste un diritto legale ai contributi del citato Fondo.

Quale base fondamentale per la notifica e la stima dei danni della natura non assicurabili valgono le "**Direttive concernenti le condizioni per la concessione di contributi e la procedura in caso di danni**", pubblicate dal Fondo svizzero di soccorso per danni causati dalla natura e non assicurabili, Berna (maggio 2007).

Le Direttive come pure i moduli "**Notifica dei danni**" e "**Verbale di stima**" sono pubblicati in internet www.ti.ch/dg oppure possono essere richiesti alla Divisione della giustizia, Bellinzona (tel. n. 091 814 32 26) o alla Cancelleria comunale ove si è verificato il danno.

I danni sono notificati dai Comuni, sul cui territorio si è verificato il danno. Il modulo "**Notifica dei danni**" deve essere compilato in forma dattiloscritta, o con il computer oppure a mano (in stampatello), unitamente al "**Verbale di stima**" per ogni singolo danneggiato. I Comuni provvedano a inviare i moduli con la relativa documentazione alla **Divisione della giustizia, Palazzo governativo, 6501 Bellinzona**.

La notifica dei danni corredata dai verbali di stima e dalla relativa documentazione devono pervenire **al più tardi entro tre mesi** da quanto si è verificato o constatato il danno. I casi inviati alla Divisione della giustizia sono trasmessi successivamente al Fondo svizzero di soccorso per danni causati dalla natura, Berna. Le richieste tardive sprovviste di una valida giustificazione saranno respinte.

In caso di danni ingenti, occorre avvisare tempestivamente il Fondo svizzero di soccorso per danni causati dalla natura che, se del caso, effettua un sopralluogo con propri rappresentanti ancor prima dell'inizio dei lavori di ripristino.

Il Fondo non si assume i costi derivanti dalla stima dei danni, che di regola sono a carico del Comune.

I moduli riempiti in modo scorretto o incompleto sono ritornati al Comune.

Rapporto ufficiale (osservazioni o indicazioni supplementari ai verbali di stima).

Prestazioni del comune e/o dello Stato a favore dei danneggiati (intervento dei pompieri della protezione civile o dei militari; sovvenzioni per la costruzione di argini, ripristino di strade, prosciugamenti ecc.). I danneggiati beneficiano di altri aiuti?

Il comune o lo stato intervengono con misure di prevenzione per evitare il ripetersi del danno?

Verbale di stima

(Osservare le spiegazioni alla fine)

N°:
(Numero progressivo per ogni danneggiato)

Comune:

Proprietario del terreno (nome e indirizzo)

Data del danno (giorno, mese, anno)

Affittuario (solo se danneggiato)

Luogo del danno (località, frazione, n° particella)

Genere del danno (causa)

1. Danno al terreno coltivabile e alle colture

a. Prato, campo, vite, ecc.

Esiste un'assicurazione contro i danni della grandine per la parcella danneggiata?

SI NO

Genere della coltura	Superficie danneggiata in are	Perdita di raccolto		Spese di ripristino, lavoro manuale, impiego di macchine, materiale (indicare in modo dettagliato, ev. su pg seguente)	Importo del danno Fr.	Lasciare in bianco
		%	Fr. / ara			

Deprezzamento permanente in caso di mancato ripristino

Genere della coltura	Superficie danneggiata in are	Valore del ricavo per ogni ara	Distruzione	
			%	Fr. / ara

b. Alberi da frutta, viti, arbusti, ecc. (numero, sorta, età)

2. Danni a vie, ponti, sponde (rive), muri, siepi, ecc.

- Lunghezza, larghezza, altezza, genere costruzione, stato precedente al danno (da indicare in ogni caso)
- Prestazione di lavoro e materiale per il ripristino (allegare eventuali preventivi e fatture)

Totale

Rispondere in modo completo alle seguenti domande:

È definitiva la stima?

SI NO

Sono già stati eseguiti i lavori di ripristino?

SI NO

L'importo del danno è stato accertato dopo l'esecuzione dei lavori?

SI NO

È stato preteso un conteggio dal danneggiato?

SI NO

Possono essere sovvenzionati i lavori di ripristino

SI NO

Luogo e data

Il (l) perito(i)

Visto dell'Ufficio cantonale / dell'esperto del fondo

Spiegazioni

Il Fondo svizzero di soccorso per danni causati dalla natura non assicurabili, Berna è un'**istituzione privata** di soccorso (istituzione fondata nel 1901 dalla società svizzera di utilità pubblica). Non esiste un diritto legale ai contributi del Fondo.

Quale **danneggiato** va annunciato il proprietario dell'oggetto danneggiato. L'affittuario va annunciato solo se, secondo il contratto di affitto, deve sopportare il danno. Di regola i danni alle colture come pure i piccoli lavori di sgombero e di ripristino sono a carico dell'affittuario.

La **stima** dev'essere eseguita **possibilmente in modo dettagliato** e in base alle "**Direttive concernenti le condizioni per la concessione di contributi e la procedura in caso di danni**", pubblicate dal Fondo svizzero di soccorso per danni causati dalla natura e non assicurabili, Berna (maggio 2007).

È determinante la stima per il ripristino dello stato precedente al danno. **I lavori di prevenzione o di quelli aumentati di valore devono essere stimati separatamente**. Occorre rispettare in ogni caso il **termine** di notifica di **tre mesi** da quando il danno si è verificato o constatato. Se un danno non può essere stimato definitivamente, devono essere indicati dei valori approssimativi.

I lavori di ripristino dovrebbero essere eseguiti in linea di massima dal danneggiato stesso con mezzi propri. Se ciò non è possibile il perito deve **indicare le motivazioni**. Per i danni di maggior entità va inoltrato un conteggio dettagliato munito delle fatture saldate, di una compilazione del lavoro proprio, ecc.

Danni al terreno coltivabile e alle colture

La maggior parte delle colture può essere assicurata presso la **Società svizzera di assicurazione contro i danni della grandine** e quindi anche automaticamente anche contro i danni della natura come frane, pressione della neve, inondazioni/ricoprimento di materiale, ecc.

Oltre ai danni alle colture **l'Assicurazione contro la grandine** risarcisce almeno parzialmente i costi per il ripristino del terreno coltivabile danneggiato. **Il fondo prende in considerazione i danni alle colture non assicurate, a condizione che i danni stessi non siano stati causati dalla grandine, solo ancora nelle zone in cui non è generalmente usuale un'assicurazione contro i danni della grandine** (principalmente nelle Prealpi e nelle zone di montagna). Certe colture che vengono assicurate raramente (p. es. erba) possono senz'altro venir prese in considerazione dappertutto.

Il **danno alle colture** (perdita di raccolto) va rilevato con l'ausilio della "**Guida per la stima in caso di danni alle colture**" pubblicata dall'unione dei contadini svizzeri, Brugg. In merito alle restrizioni sono da osservare le "**Direttive concernenti le condizioni per la concessione di contributi e la procedura in caso di danni**",

Se il ripristino non viene eseguito, p.es. poiché esso non sta in proporzione al valore del terreno o perché esso provocherebbe dei costi sproporzionati, va in tal caso stimato il deprezzamento permanente del terreno.

Danni alle vie, ponti, sponde (rive), muri, siepi, condutture, ecc.

È determinante il valore dello stato precedente dell'oggetto danneggiato. In merito al plusvalore o ai miglioramenti occorre fare una deduzione adeguata. **I risarcimenti vengono versati soltanto in base alle documentazioni giustificate**. Riguardo a tutti i danni verificatisi a ruscelli, strade, vie e ponti occorre **chiarire e indicare chi ha l'obbligo di manutenzione** (allegare eventualmente l'elenco del comprensorio/la ripartizione dei costi) e se il ripristino può essere sovvenzionato.

I danni ai boschi vanno fatti stimare dal servizio forestale.

Rapporto dei periti locali (a completamento della prima pagina)

(Descrizione dettagliata del danno, eventualmente con schizzi o fotografie. Non si poteva prevenire il danno? È necessario, desiderabile o impossibile il ripristino? Può ripetersi il danno? Occorre prendere ulteriori misure di prevenzione? Prestazioni dello Stato/del Comune, altri contributi?)